



CITTA' DI BOJANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

*Richiesta omologazione
Prot. 9941 del 21-06-95*

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg.

N. 4684 di prot.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .- APPROVAZIONE .-

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Alfonso MAINELLI Sindaco della Comunità Montana M. della Comunità Montana M. di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto che precede, dal 15-4-1995 al 21-4-1995 addì 15 di aprile 1995.

ADUNANZA del 14 **MARZO** 1995

L'anno millenovecentonovanta cinque il di quattordici

del mese di marzo a ore 16,00 nella sala Consigliare, dietro invito diramato della Comunità Montana M.

dal Sindaco nei modi e nelle forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

stra ordinaria ed in seduta pubblica

di prima

convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Alfonso MAINELLI

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. dieci e assenti sebbene invitati N. sette

come segue:

01) Luigi	AMOROSA
02) Giovanni	MAINOLFI
03) Vittoriano	BIASELLA
04) Giuseppe	SPINA
05) Alfonso	MAINELLI
06) Elisabetta	GIANFRANCESCO
07) Mario Giacomo	ROMANO
08) Vincenzo	AMATUZIO
09) Ermanno	PERRELLA
10) Angela	BUZZO
11) Nicola	MALATESTA
12) Antonio	RUSSO
13) Alessio	SPINA
14) Carlo	PERRELLA
15) Maria Antonietta	POLICELLA
16) Giuseppe	COLACCI
17) Omero	NOCERA

Presenti

Assenti

	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X

CITTA' di BOJANO

Il sottoscritto Alfonso MAINELLI Sindaco della Comunità Montana M. di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto che precede, dal 15-4-1995 al 21-4-1995 addì 15 di aprile 1995.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Antonio TRISCARI.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni predisposto ai sensi del D. Legislativo 507/93 come modificato e corretto con successivo decreto legislativo 566/93 come favorevolmente licenziato dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 20 ottobre 1994, bozza costituita da n. 28 articoli numerati progressivamente ;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione così come licenziato dalla Commissione Consiliare ;

ACQUISITI i pareri richiesti ai sensi dell' art.53 della legge n. 142/1990 , espressi favorevolmente, dal :


- responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;
- responsabile del servizio interessato per la regolarità contabile;
- segretario generale sotto il profilo della legittimità;

Con voti favorevoli dieci (10) , contrari nessuno;

DELIBERA

1) - Approvare, come in effetti approva, a tutti gli effetti di legge il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI costituito da n. 28 articoli progressivamente numerati dal n.1 al n. 28, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - Demandare ai responsabili dei servizi interessati gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.



(Egidio Capa Colella)

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 OGGETTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di BOJANO dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".



TITOLO I

TARIFFE

- CANONI

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 8518 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe quinta (V).-

2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi



dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 5
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI
OD AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II
PUBBLICITA'



ART. 6

AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.

2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell' autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.

ART. 7

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della



pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.

2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

ART. 9 PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI



1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti.-

3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri



ART. 10
PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

2. La distanza dal limite della carreggiata è di 1,5 metri.

3. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.

ART. 11
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

dal 1° maggio al 30 settembre

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

dalle ore 17,00 alle ore 18,00

dal 1° ottobre al 30 aprile

dalle ore 9,00 alle ore 11,00

dalle ore 16,00 alle ore 17,00

2 - La pubblicità sonora è vietata a distanza minore di 200 metri di ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 12
PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI
ED OGGETTI

La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario è vietata sull'intero territorio comunale .

ART. 13
DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE



Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 14

PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.



TITOLO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 15

SERVIZIO OBBLIGATORIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 16
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; standardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2; tralicci in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".

2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq. 270 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18 del Decreto 507.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20%, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART. 17
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:



1) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;

2) i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

3) Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn. 1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente.

4) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.

5) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia,:

- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;



- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

6) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

7) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

8) Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 7 il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 18 FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del



provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 19 TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 20 ELENCO DELLE POSIZIONI

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

ART. 21 MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 22

GESTIONE CONTEBILE IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta si rimanda al contenuto del D.M. 26.04.1994 pubblicata sulla G.U. del 06.06.1994, n. 130 che qui si abbia integralmente riportato e trascritto.



ART. 23

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 24

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche

Amministrazione saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di



tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

TITOLO IV

NORME GENERALI

ART.25

RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui la ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.



5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

ART. 26 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla ottava (8[^]) al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art.35 del Decreto 507. Il Segretario designa altresì, su proposta del predetto responsabile, un dipendente di qualifica non inferiore alla qualifica sesta (6[^]) appartenente all'ufficio tributi, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento. Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta. Il responsabile può essere revocato con atto del Segretario .-

ART. 27 GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507. La durata della concessione è di quattro anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di


cui all'art. 11 del Decreto 507. L'Ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 28 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto 507/93. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è determinata con Ordinanza del Sindaco in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.



AVVERTENZE



INDICE

Art. 1	OGGETTO	Pag. 01
TIT. I -	TARIFFE	Pag. 02
Art. 2	Classificazione del Comune.....	Pag. 02
Art. 3	Definizione dei mezzi pubblicitari	Pag. 03
Art. 4	Riduzione dell'imposta	Pag. 03
Art. 5	Pubblicità in beni di proprietà comunale	Pag. 04
TIT. II -	PUBBLICITA'	Pag. 04
Art. 6	Autorizzazione pubblicità ordinaria	Pag. 05
Art. 7	Autorizzazione pubblicità con veicoli e varia	Pag. 05
Art. 8	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 06
Art. 9	Pubblicità lungo le strade comunali	Pag. 06
Art. 10	Pubblicità entro i centri abitati	Pag. 07
Art. 11	Disciplina della pubblicità sonora	Pag. 08
Art. 12	Pubblicità con lancio di manifestini	Pag. 08
Art. 13	Divieto di intralcio alla circolazione	Pag. 08
Art. 14	Pubblicità luminosa sui veicoli	Pag. 09
TIT. III -	PUBBLICHE AFFISSIONI.....	Pag. 09
Art. 15	Servizio obbligatorio	Pag. 09
Art. 16	Tipologia e quantità degli impianti	Pag. 10
Art. 17	Criteri per la realizzazione del piano degli impianti	Pag. 10
Art. 18	Finanziamento del piano	Pag. 12
Art. 19	Timbratura manifesti	Pag. 13
Art. 20	Elenco delle posizioni	Pag. 13
Art. 21	Mantenimento efficacia delle affissioni	Pag. 13
Art. 22	GESTIONE CONTABILE IMPOSTA	Pag. 14
Art. 23	Spostamento degli impianti	Pag. 15
Art. 24	Esecuzione del servizio	Pag. 15
TIT. IV -	NORME GENERALI.....	Pag. 16
Art. 25	Restituzione riscossioni indebite	Pag. 16
Art. 26	Il funzionario responsabile	Pag. 16
Art. 27	Gestione in concessione	Pag. 17
Art. 28	Sanzioni	Pag. 18
Indice	Pag. 20



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° L. 8/6/90, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

- 3 MAR. 1995

IL RESPONSABILE

(Egidio Carlo Colalillo)

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

- 3 MAR. 1995

IL RESPONSABILE

(Egidio Carlo Colalillo)

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.

OP. 03/1995

IL SEGRETARIO

[Signature]

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22-03-95 e vi resterà sino al 05-04-95, come previsto dall'art. 47, comma 1° della legge n. 142/1990.

IL MESSO COMUNALE

22-03-95

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-03-95

IL SEGRETARIO

il 22-03-95

[Signature]

per copia conforme

22 MAR. 1995

Bojano addl



Il Segretario Gen.le
(Dr. Antonino Triscari)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 46 comma 1° della L. 8/6/90, n. 142, in data

per l'esame favorevole del CO.RE.CO. espresso nella seduta del 04-04-95 con provv. n. 234/95